

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. Nr. 1018

Sarnonico, 06 maggio 2016

ORDINANZA N. 21/2016

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione, con istituzione di divieti di transito temporaneo, in alcune vie del Comune di Sarnonico per lo svolgimento della “8^edizione della Val di non Bike” in programma il 08 maggio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI SARNONICO

Premesso che il 08 maggio 2016 dalle ore 10:30 alle ore 13:00, si svolgerà nel Comune di Sarnonico la manifestazione denominata “8^ Edizione della ValdiNonBike” con la partecipazione di numerose autorità, atleti, accompagnatori, simpatizzanti e cittadini;

Vista la richiesta della società ValdiNon Sportgestion, organizzatrice della 8° edizione della Val di Non Bike, del 22.03.2016, agli atti prot. n. 836 del 22.03.2016, volta ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica in oggetto;

Visto l'itinerario della gara dal quale si evince che la stessa interesserà il territorio del Comune di Sarnonico il giorno 08 maggio 2016, dalle ore 10:30 alle ore 13.00 circa, per quanto riguarda le seguenti località: Località Bivio Ruffrè – zona Laita, strada inter ponderali (pista ciclabile), attraversamento strada provinciale 24 Sarnonico/Seio al km. 10.40, pista ciclabile località Golf;

Visto il nullaosta con parere favorevole allo svolgimento della manifestazione sportiva nelle strade interessate rilasciato dal Sindaco del Comune di Sarnonico in data 17/03/2016 prot. nr. 656;

Vista l'ordinanza del Commissariato del Governo di Trento Proc.nr. 1099/2016-AREA III di data 27 aprile 2016 che autorizza e regolamenta la chiusura delle strade statali e provinciali, fuori del centro abitato, interessate alla manifestazione della quale si richiamano le prescrizioni come parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di accogliere la richiesta della “Società ValdiNon SportGestion” al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità, il regolare svolgimento della stessa garantendo una circolazione stradale alternativa;

Vista l'autorizzazione a firma del dott. Marzio Maccani del Servizio di Polizia Amministrativa della P.A.T. prot. n. 229390/130GARAB – ID/ne del 03.05.2016, ricevuta al prot. n. 1280 di data 03.05.2016;

Vista l'autorizzazione della Questura di Trento, Ufficio di Gabinetto, di data 03.05.2016, prot. n. 657/A.4/2016/Gab./4107, ricevuta al prot. 1291 di data 03.05.2016;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare gli art. 7 e 9;

Visto l'Art. 7 e l'art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m., il quale prevede che per le manifestazioni sportive organizzate su strade pubbliche che interessano più comuni venga rilasciata l'autorizzazione dalla Provincia Autonoma di Trento, previo nulla osta dei Comuni interessati dalla competizione;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il disciplinare che regolamenta le scorte tecniche in occasione di gare ciclistiche del 27 novembre 2002, nr. 29 modificato il 27.02.2012 e ss.mm.;

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940 n. 365;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il “Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE NELLE SEGUENTI STRADE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 08 MAGGIO 2016, DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

1. Località Bivio per Ruffrè – zona Laita: divieto di transito;
2. Pista ciclabile (strada interponderale: divieto di transito;
3. Attraversamento strada Provinciale nr. 24 al km. 10.40 tra Sarnonico /Seio divieto di transito;
4. Pista ciclabile località Campi da Golf divieto di transito
5. Delle prescrizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Primo Soccorso e dei veicoli autorizzati con esposizione del titolo autorizzativo rilasciato dalla "Società Val di Non SportGestion"
6. Il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Commissariato del Governo, nr. 1099/2016-AREA III di data 27/04/2016, della P.A.T. Servizio Polizia Amministrativa che si acquisisce come parte integrante al presente provvedimento, con particolare riferimento alla chiusura ed apertura delle strade ed al vincolo dei 15 minuti dal transito del primo concorrente;

DEMANDA

alla "Società ValdiNon SportGestion" di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento **almeno 48** ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa e segnalando le deviazioni alla circolazione, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non la supervisione della dislocazione del personale come disposto dall'ordinanza del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento all'interno del centro abitato, in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento, con il supporto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fondo e gli operatori predisposti dalla società organizzatrice nel controllo dello svolgimento della manifestazione.

Incarica ai Vigili del Fuoco di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione.

AVVERTE

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- "Società ValdiNon SportGestion", con sede a Fondo (TN) in Piazza S. Giovanni;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sarnonico avente competenza sul territorio interessato;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).

Sarnonico, lì 06/05/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI SARONICO
Claudio Maccacaro